

Rettifica della decisione di esecuzione 2012/411/UE della Commissione, del 17 luglio 2012, che modifica la decisione 2010/472/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative ai virus Simbu e alla malattia emorragica epizootica

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192 del 20 luglio 2012)

A pagina 27, nell'allegato, al punto 4 relativo alla parte 2 dell'allegato IV della decisione 2010/472/UE della Commissione, nella parte II: certificazione del modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina contenuto al punto suddetto:

anziché:

« ⁽¹⁾ / ⁽⁶⁾ oppure	[II.2.6.1.	nel quale, secondo risultati ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e sono stati sottoposti con esito negativo in ciascun caso a:
	⁽¹⁾	[in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, un test sierologico ⁽⁶⁾ eseguito in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta e non meno di 21 giorni dopo il prelievo della partita di ovuli/embrioni ⁽¹⁾ in questione;]
	⁽¹⁾ oppure	[un test sierologico ⁽⁶⁾ per individuare gli anticorpi al gruppo EHDV, eseguito su campioni prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni in tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo finale della partita di ovuli/embrioni ⁽¹⁾ in questione;]
	⁽¹⁾ oppure	[un test di identificazione dell'agente ⁽⁶⁾ eseguito in laboratori riconosciuti su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni 7 giorni (test di isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante il prelievo della partita di ovuli/embrioni ⁽¹⁾ in questione;]
⁽¹⁾ oppure	[II.2.8.	sono conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001;]
⁽¹⁾ oppure	[II.2.8.	sono conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001 e sono destinati a uno Stato membro che beneficia in tutto il suo territorio o in parte di esso delle disposizioni stabilite dall'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori sono conformi, per quanto riguarda la scrapie, alle garanzie richieste dal programma nazionale di controllo della scrapie indicate a tale lettera e alle garanzie ⁽⁷⁾ richieste dallo Stato membro di destinazione;]
	II.2.9.	sono stati prelevati/prodotti ⁽¹⁾ dopo la data del riconoscimento del gruppo di prelievo degli embrioni da parte delle autorità competenti del paese di esportazione;
	II.2.10.	sono stati trattati e immagazzinati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente successivi al prelievo/alla produzione ⁽¹⁾ e trasportati secondo le disposizioni relative a ovuli e embrioni dell'allegato D, capitolo III, parte II, della direttiva 92/65/CEE;
	II.2.11.	sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato in conformità alle disposizioni relative al trasporto degli embrioni dell'allegato D, capitolo III, parte II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con l'indicazione del numero specificato nella casella I.23;
	⁽⁹⁾ II.2.12.	sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale/fecondazione in vitro ⁽¹⁾ con sperma proveniente da centri di raccolta dello sperma.
⁽¹⁾	[II.2.12.1.	riconosciuti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE e situati in uno Stato membro dell'Unione europea, e lo sperma è conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE.]
⁽¹⁾ oppure	[II.2.12.1.	riconosciuti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE e situati in un paese terzo o una parte di un paese terzo elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE e lo sperma è conforme alle prescrizioni dell'allegato II, parte 2, di tale decisione.],»

leggi:

« ⁽¹⁾ / ⁽⁶⁾ oppure	[II.2.6.1.	nel quale, secondo risultati ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e i donatori sono stati sottoposti con esito negativo in ciascun caso a:
	⁽¹⁾	[in due occasioni, a non più di 12 mesi uno dall'altro, un test sierologico ⁽⁶⁾ eseguito in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta e non meno di 21 giorni dopo il prelievo della partita di ovuli/embrioni ⁽¹⁾ in questione;]
	⁽¹⁾ oppure	[un test sierologico ⁽⁶⁾ per individuare gli anticorpi al gruppo EHDV, eseguito su campioni prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni in tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo finale della partita di ovuli/embrioni ⁽¹⁾ in questione;]
	⁽¹⁾ oppure	[un test di identificazione dell'agente ⁽⁶⁾ eseguito in laboratori riconosciuti su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni sette giorni (test di isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante il prelievo della partita di ovuli/embrioni ⁽¹⁾ in questione;]
⁽¹⁾	[II.2.7.	sono conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001;]
⁽¹⁾ oppure	[II.2.7.	sono conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001 e sono destinati a uno Stato membro che beneficia in tutto il suo territorio o in parte di esso delle disposizioni stabilite dall'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori sono conformi, per quanto riguarda la scrapie, alle garanzie richieste dal programma nazionale di controllo della scrapie indicate a tale lettera e alle garanzie ⁽⁷⁾ richieste dallo Stato membro di destinazione;]
	II.2.8.	sono stati prelevati/prodotti ⁽¹⁾ dopo la data del riconoscimento del gruppo di prelievo degli embrioni da parte delle autorità competenti del paese di esportazione;
	II.2.9.	sono stati trattati e immagazzinati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente successivi al prelievo/alla produzione ⁽¹⁾ e trasportati secondo le disposizioni relative a ovuli e embrioni dell'allegato D, capitolo III, parte II, della direttiva 92/65/CEE;
	II.2.10.	sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato in conformità alle disposizioni relative al trasporto degli embrioni dell'allegato D, capitolo III, parte II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con l'indicazione del numero specificato nella casella I.23;
	⁽⁹⁾ II.2.11.	sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale/fecondazione in vitro ⁽¹⁾ con sperma proveniente da centri di raccolta dello sperma
⁽¹⁾ oppure	[II.2.11.1.	riconosciuti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE e situati in uno Stato membro dell'Unione europea, e lo sperma è conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE.]
⁽¹⁾ oppure	[II.2.11.1.	riconosciuti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE e situati in un paese terzo o in una parte di un paese terzo elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE e lo sperma è conforme alle prescrizioni dell'allegato II, parte 2, di tale decisione.]».